

## Dati informativi concernenti la legge regionale 13 marzo 2024, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 marzo 2023, dove ha acquisito il n. 193 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Pan, Barbisan, Cavinato, Cecchetto, Ciambetti, Corsi, Finco, Rizzotto, Sandonà, Vianello, Zecchinato, Maino, Andreoli, Bet, Bozza, Centenaro, Giacomini, Gianpiero Possamai, Puppato Rigo, Scatto, Cestaro, Formaggio, Razzolini, Gerolimetto e Lorenzoni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 febbraio 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Giuseppe Pan, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Jonatan Montanariello, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 marzo 2024, n. 6.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Giuseppe Pan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

lo Statuto Regionale afferma che la Regione tutela il paesaggio e riconosce l'importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio (art. 8, co. 5, “Patrimonio culturale e ambientale”).

Negli ultimi secoli la gelsicoltura e la bachicoltura sono state tra le pietre fondanti della civiltà contadina, e i residui di filari di “Morari” o “Moreri” presenti nelle nostre campagne e colline, spesso frammentati fra nuove forme di coltivazione, quartieri residenziali o aree artigianali ne sono viva testimonianza.

I gelsi storici, memoria di un'epoca rurale recente e costituenti peculiari del nostro paesaggio rischiano quindi di diventare un mero elemento di archeologia botanica o, peggio, di scomparire nel tempo.

I gelsi (*Morus sp.pl.*), nell'articolazione delle diverse specie e varietà, sono alberi longevi, frugali e rustici, capaci di resistere a malattie e avversità climatiche come pochi altri e, fino a pochi decenni fa, la necessità di sussistenza e la saggezza contadina hanno saputo ottimizzare quanto c'era di disponibile anche grazie al gelso: dalla viticoltura tradizionale nella forma “maritata”, alla protezione delle sponde di fossi e canali dall'erosione grazie alle loro radici dense e profonde, alla produzione di ceste e altri contenitori con i rami.

I frutti del gelso, le “more”, prodotti in abbondanza da ogni pianta, ricchi di ferro e di antiossidanti e dalle potenzialità versatili (consumo fresco, essiccato, trasformato in sciroppi, prodotti dolciari ed estratti alcolici) sono quasi introvabili nella grande distribuzione.

L'uso delle foglie per il foraggiamento di animali da cortile e, come è ben noto, del baco da seta fin dal Rinascimento, hanno senz'altro contribuito in modo concreto all'economia di molte famiglie grazie alla costituzione della filiera gelso-seta.

Dedicare una legge regionale alla gelsibachicoltura può offrire molti e diversi spunti ambientali, culturali, storici, paesaggistici e gastronomici.

Innanzitutto, mediante azioni di salvaguardia dell'attuale ecosistema rurale, valorizzando i filari esistenti attraverso il loro censimento, monitoraggio e ristoro, proteggendo così il suolo, la rete idrica e la biodiversità agraria, e creando le premesse per la ricostituzione, anche a scopo divulgativo e museale, della filiera gelso-seta mediante la creazione di laboratori adibiti a filanda o il recupero di edifici, oramai in disuso, in cui erano ospitate filande. Tale operazione di conservazione del patrimonio agrario, paesaggistico e culturale potrà anche sfociare nella istituzione di un itinerario turistico-culturale regionale denominato “Via della Seta veneta”, che andrebbe ad integrarsi con l'itinerario certificato europeo di “Via della Seta”, alla cui nascita il Consiglio d'Europa sta lavorando da qualche anno.

Il successo di un intervento di salvaguardia e valorizzazione della Gelsibachicoltura si basa su alcuni aspetti principali:

- la presenza di un ente di gestione in grado di coordinare i diversi contributi;
- una gestione coerente e complessa delle politiche agricole nel loro insieme;
- l'esistenza di una struttura reticolare basata su collaborazioni e sinergie fra Enti finalizzati alla ricerca, alla sperimentazione e alla didattica;

- le pluriattività e le risorse attivate dalla filiera gelso-seta, esiti di processi di territorializzazione in cui si condensa e manifesta operativamente il rapporto agricoltura-civiltà contadina, grazie al quale si esprimono valori di tipo culturale, storico, paesaggistico, e gastronomico anche mediante iniziative di divulgazione periodiche, la formazione di competenze a livello scolastico e il coinvolgimento di Enti preposti alla sperimentazione e alla ricerca.

Il presente progetto di legge, pertanto, è volto a promuovere la salvaguardia del gelso nell'ambito delle politiche di sostenibilità ambientale e di tutela del patrimonio arboreo del Veneto anche mediante azioni di sostegno, sviluppo e ammodernamento della gelsibachicoltura,

All'articolo 1 stabilisce le finalità e obiettivi promuovendo la salvaguardia degli antichi filari, delle porzioni di filare e delle singole piante di gelso, detto "Moraro", sia nella specie "gelso bianco" (*Morus alba*), che "gelso nero" (*Morus nigra*).

All'articolo 2 promuove la salvaguardia dei gelsi nell'ambito delle azioni di miglioramento della qualità dell'aria, di prevenzione del dissesto idrogeologico, di protezione del suolo e dell'ambiente naturale e di conservazione delle biodiversità, anche mediante la stipula di appositi accordi o protocolli con gli enti locali o statali competenti in materia agroforestale.

All'articolo 3 valorizza e promuove le tradizioni legate al gelso nella cultura veneta favorendo e sostenendo le iniziative storiche, gastronomiche, turistiche e culturali collegate al gelso o alla gelsibachicoltura definendo modalità e criteri per la concessione di contributi per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni locali di carattere storico, didattico, turistico e culturale nei mercati o manifestazioni fieristiche, e per favorire l'utilizzo ed il recupero delle strutture storiche adibite all'allevamento del baco da seta e alla filatura, valorizzando così un itinerario denominato "Via della Seta veneta". Inoltre, istituisce il "Registro dei gelsi" al fine della identificazione, censimento, salvaguardia ed implementazione della coltivazione delle piante e promuove i musei bacologici già esistenti sul territorio regionale (provinciali, comunali, e privati), sostenendoli nella costituzione di una rete regionale e promuovendo la loro interazione con le scuole.

All'articolo 4 definisce i criteri economici volti al sostegno, allo sviluppo e all'ammodernamento della gelsibachicoltura e alla creazione di microimpianti di filatura diffusa. Viene previsto anche lo svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo sulla qualità della produzione da effettuarsi per mezzo di apposite convenzioni.

All'articolo 5 promuove la formazione degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo agrario-forestale nonché l'aggiornamento professionale e la qualificazione degli operatori del settore della gelsibachicoltura.

All'articolo 6 promuove, nell'ambito della "Giornata nazionale degli alberi" e presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, la conoscenza dell'importanza ambientale, paesaggistica, culturale, storica e gastronomica dei gelsi e delle attività gelsibachisericole.

All'articolo 7 abroga le precedenti legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 "Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura", l'art. 2 comma 1 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 "Adeguamento di leggi regionali alla normativa comunitaria", e l'art. 4 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia".

L'articolo 8 introduce la relativa norma finanziaria.

La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima Commissione consiliare e della Sesta Commissione consiliare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 66 e dell'articolo 51 del Regolamento consiliare, in data 28 febbraio 2024 ha approvato, a maggioranza, il progetto di legge regionale n. 193 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cestari, Dolfin, Pan con delega Cecchetto, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Cestaro, Gerolimetto con delega Centenaro, Giacomini); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini); Misto (Lorenzoni). Si sono astenuti i rappresentati del gruppo Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis).";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Jonatan Montanariello, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questa è una correlazione pensata e scritta a quattro mani con la collega Zottis, che assieme a me è componente della terza commissione.

Il progetto di legge n.193 sulla "Via della seta veneta" rappresenta una proposta nel suo complesso interessante che va però resa coerente rispetto agli obiettivi posti dal Consiglio d'Europa. Tra questi, la messa in risalto del legame intrinseco tra la produzione e il commercio della seta e la rete di scambi europei tra Europa e Oriente, riflesso di questo patrimonio comune.

Evidenziando il ruolo della seta come testimone dell'evoluzione dei modelli di organizzazione del lavoro artigianale, industriale e degli scambi commerciali, nonché dei cambiamenti di usi, costumi e gusti propri di ogni epoca, è necessario lo sviluppo di un turismo culturale, partecipativo e sostenibile che testimoni il legame tra città e Regioni europee che sono state, e in alcuni casi continueranno ad essere, centri di produzione e commercio della seta: musei, centri di studi e ricerca per quanto concerne la storia, la tutela e le applicazioni della seta.

Il progetto di legge si pone inoltre l'obiettivo di sostenere la gelsi-bachicoltura. La sericoltura è un'importante filiera agroindustriale che in Europa ha subito un drammatico declino alla fine del XX secolo a causa della supremazia della Cina, che attualmente detiene l'85% del mercato mondiale della seta, ma che a causa di dinamiche socioeconomiche interne tende ad un ritorno qualitativo negativo. L'Italia rappresenta l'80% dei consumatori di seta in tutta Europa e a oggi le aziende italiane stanno tornando a reinvestire nei prodotti tessili della seta attraverso metodi altamente specializzati, tornando a credere su questo tipo di segmento economico. A questo si deve aggiungere anche che la gelsi-bachicoltura è tra le attività agricole che offrono un'ottima possibilità

di sviluppo economico per il nostro Paese, perché è un processo agroindustriale in grado di creare occupazione e di ampliare la gamma del made in Italy, tanto apprezzata nel mondo: attraverso fondamentali processi di ricerca, il baco da seta può infatti essere valorizzato anche per i nuovi biomateriali, per il settore cosmetico e farmaceutico e ci sono autorevoli riviste specializzate che sponsorizzano questo tipo di pratiche.

La seta ha rappresentato un punto di riferimento per l'economia e per la cultura veneta. Il Rinascimento, per esempio, ha rappresentato uno dei momenti più importanti per il nostro Paese, in quanto fu una delle epoche più splendide per l'arte e la cultura, ma anche per la tessitura e soprattutto a Venezia, infatti, è il periodo in cui il velluto cominciò a diffondersi in città. Ma non fu solo la produzione di questo tessuto pregiatissimo a determinare il successo della manifattura tessile veneziana, un ruolo fondamentale, infatti, lo ebbe la materia prima con cui veniva realizzato, ovvero la seta. Già negli anni 70 i filati italiani erano tra i più pregiati ed ora, in Europa, l'economia della seta sta ripartendo.

È evidente come riappropriarsi delle ricchezze, delle tradizioni e della cultura del nostro territorio, partendo dalle bellezze ambientali, rappresenti un elemento positivo. È evidente che per fare questo, il processo che va dalla ricerca alla commercializzazione deve essere monitorato e finanziato. Si tratta di un settore che rappresenta un patrimonio culturale importante, che può aumentare e diversificare anche l'attività turistica della Regione.

In Veneto fondamentale è il ruolo del laboratorio di gelsibachicoltura del centro di agricoltura e ambiente che si trova a Padova e che, insieme all'ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa, si sta impegnando nella costituzione di una via europea della seta, da inserire negli itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Questo progetto di legge, quindi, diventa cruciale anche per garantire la rete museale veneta della seta, in particolare attraverso lo scambio reciproco di informazioni tra tutti i musei e partner coinvolti tramite l'invio di newsletter condivise per sensibilizzare, oltre che per informare, l'avvio di percorsi formativi per guide e di laboratori tematici itineranti fra musei, per sviluppare questo tipo di offerta turistica. Risulta quindi evidente che saranno cruciali le interconnessioni tra il Piano del turismo e la legge quadro sulla cultura (la LR n. 17/2019). La collaborazione con il Consiglio d'Europa, inoltre, diventa cruciale sia per il valore culturale dell'iniziativa, sia per la ricerca di fondi che diano continuità agli obiettivi posti. Per questo volevamo proporre tre emendamenti, che sono poi diventati due: del terzo, quello eliminato, che riguardava la promozione e la conoscenza in materia di gelsibachicoltura e le potenziali reti museali e laboratoriali con relativa nota finanziaria, parleremo comunque nel corso del dibattito in modo che ne resti traccia, dato che con la collega Zottis avevamo costruito questa interessante proposta che evidentemente, però, è inutile forzare se non riesce a incardinarsi in un impianto che le permetta di stare in piedi. Ne restano dunque due, la proposta di collaborazione, attraverso gli enti strumentali della Regione, con il Consiglio d'Europa e una clausola valutativa per riferire annualmente alla Commissione competente sulle attività e i risultati ottenuti dalle iniziative previste, al fine di capire gli effetti e apportare eventuali miglioramenti.

Il più importante è proprio quest'ultimo, perché molto spesso, quando si ha idea di proporre qualcosa di ambizioso come fa questo provvedimento, è giusto mettere una clausola valutativa per vedere se quello che abbiamo realizzato può comunque essere oggetto di miglioramenti. Non necessariamente la clausola valutativa deve essere guardata con sospetto e oggetto di critica, riteniamo sia opportuno fare periodicamente il punto per capire qual è il contributo che noi, work in progress, possiamo dare. Magari il contributo che si dà all'inizio di un percorso è diverso da quello che si dà a metà del percorso, a seconda che il percorso decolli o no.

Quindi, abbiamo provato a inserire quegli elementi che probabilmente ci fanno avere un approccio positivo a questa legge, pensando a tutto quello che è l'impianto della gelsibachicoltura e il suo sviluppo, nella cultura quanto nella storia, grazie anche - ricordiamoci - alle intere rotte commerciali che si sono sviluppate sul commercio dei tessuti.

Molto spesso noi parliamo della Serenissima come se fosse una Repubblica nata a sé, ma lo sviluppo della Serenissima è avvenuto perché c'era qualcosa da commercializzare e su questo avvenivano degli scambi. Le navi non partivano per fare un giro e tornare. Quindi, proprio nell'ottica di questi scambi di materiali pregiati che andavano e che venivano si è fondata la nostra cultura marinaresca ed economica ed è nata la Venezia che oggi è patrimonio mondiale, che ha tramandato anche importanti testimonianze di ricchezza e di storia gloriosa, anche nei termini di commercio e di dominio anche dei mari. È la nostra storia, la nostra cultura, e con le dovute rivoluzioni ed evoluzioni industriali tutto questo va coltivato e valorizzato, non abbandonato.

Credo, insomma, che questo progetto di legge, al netto di come ognuno di noi lo interpreta, delle sfaccettature che vedono un punto d'interesse e che la sua impostazione, con qualche piccolo accorgimento, possa trovare piena condivisione.”.

### **3. Note agli articoli**

#### ***Note all'articolo 2***

- Il testo dell'art. 7 della legge n. 10/2013 è il seguente:

“Art. 7 - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione. 9

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

- Il testo dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

“Art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”.

#### **Note all'articolo 3**

- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 10/2013 vedasi la nota all'articolo 1.

- La legge regionale 6 maggio 2019, n. 17 reca disposizioni in materia di “Legge per la cultura”.

#### **Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 10/2013 è il seguente:

“Art. 1 Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad

uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.”.

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione Agroambiente Programmazione e gestione ittica e faunisticovenatoria: articolo 2 e articolo 3, comma 3;

Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale: articolo 3, comma 1 e 2, lettera a);

Direzione Beni attività culturali e sport: articolo 3, comma 2, lettera b) e comma 4;

Direzione Agroalimentare: articolo 4;

Direzione Formazione e Istruzione: articolo 5 e articolo 6.